

Avv. Gianluigi Manelli

Avv. Valentina Quarta

Avv. Lucia Brattoli

Lecce, li 02.03.2022

Spett.le
Provincia di Lecce
via Umberto I 13
73100 Lecce

Spett.le
ARPA Puglia
DAP Lecce
via Miglietta 3
73100 Lecce

Spett.le
Regione Puglia
c.so Sonnino 177
70100 Bari

Oggetto: *D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. relativo a progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto “terra-voltaico”, denominato “Mass. La Fica”, avente potenza in immissione pari a 5,94864 MW e potenza moduli installata pari a 7,092 MWp, e delle infrastrutture e opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica, ubicato in agro di Galatina (LE) in Località “Masseria La Fica”. - riscontro nota prot. n. 3949/2022 del 31.01.2022 della Provincia di Lecce.*
*Proponente **PV-INVEST ITALIA SRL (CF/P.IVA 03047190214)** – via Sant’Osvaldo 67, Bolzano.*

In nome e per conto della **PV-Invest Italia srl**, con sede in Bolzano alla via Sant’Osvaldo 67, in persona del legale rappresentante *pro tempore* che mi ha conferito apposito mandato e che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, riscontro nota prot. 3949/22 del 31.01.2022 con cui la Provincia di Lecce, in qualità di Autorità Competente al rilascio del PAUR, ha trasmesso i pareri rilasciati dagli Enti a vario titolo interessati al procedimento chiedendo alla società proponente, ai sensi dell’art. 27 bis, co. 5, D.Lgs. n. 156/06 e ss.mm.ii., di conformarsi alle predette richieste di integrazioni producendo idonea integrazione documentale, secondo le indicazioni dei citati enti.

In particolare e per quanto di specifico interesse, pur rappresentando la propria disponibilità a rendere le integrazioni richieste - per quanto tecnicamente possibile e giuridicamente ammissibile - la deducendo intende osservare quanto segue con riferimento alla nota prot. n. 86161 del 21.12.2021 di ARPA Puglia, acquisita dalla Provincia di Lecce al prot. n. 52693 in pari data.

La nota di ARPA appare intrinsecamente contraddittoria ed errata nelle conclusioni.

Emblematica, al riguardo, appare la Tabella 1 riportata in detta nota, che, nel richiamare i riferimenti normativi che determinano l'inidoneità di specifiche aree all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, esclude la presenza di dette aree nel sito di intervento e dunque evidenzia che l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto non è interessata dalla presenza di alcun vincolo normativamente imposto.

Entrando nel dettaglio, la contrarietà espressa dall'Arpa si basa:

- a) sull'asserito contrasto con le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR;
- b) sul sostenuto mancato rispetto dell'IPC;
- c) sulla circostanza che l'area di intervento insisterebbe su aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità individuate dalle Linee guida di cui al R.R. n. 24/2010;
- e) sull'assunto che nel caso di specie l'alternativa zero sia la soluzione migliore ai fini della tutela dell'ambiente.

Nessuno di tali assunti risulta fondato.

a) In merito al presunto contrasto con le “Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” del PPTR occorre anzitutto evidenziare che le Linee Guida costituiscono solo un atto di indirizzo privo di valore vincolante.

Esse, peraltro, come affermato dalla stessa ARPA, mirano a limitare l'utilizzo di “ulteriore” suolo favorendo l'integrazione degli impianti in contesti differenti.

L'impianto proposto dalla deducente mira a consentire un utilizzo del suolo pressoché totale: esso prevede infatti, oltre alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, il posizionamento di arnie per tutto il sito, la piantumazione di erbe officinali nonché la realizzazione di un'oasi ornitologica e di una siepe naturalistica.

In buona sostanza, per le sue caratteristiche, esso non sottrae aree agricole ma piuttosto prevede un simultaneo utilizzo delle stesse, tanto per la produzione di energia quanto per l'agricoltura che per le attività di apicoltura e di ornitologia.

Tutte le aree del sito (tanto quelle libere quanto quelle che prevedono la presenza dei pannelli) vengono infatti utilizzate per tali fini simultanei.

Il progetto di che trattasi presenta delle caratteristiche addirittura migliorative rispetto a quelle che presenterebbe un impianto agro-voltaico poiché contiene un *quid pluris* (oasi ornitologica e apicoltura) rispetto a quest'ultimo (cui è già assimilato per la coltivazione di erbe officinali e siepi naturalistiche).

b) Da ciò deriva anche l'inapplicabilità dell'indice di pressione cumulativa (IPC) che, contrariamente a quanto sostenuto da ARPA, deve trovare applicazione soltanto per gli impianti fotovoltaici puri e non anche per gli impianti, come quello in progetto, che prevedono un simultaneo utilizzo delle aree d'intervento, tanto per la produzione di energia quanto per l'agricoltura nonché per le attività di apicoltura e di ornitologia.

Per non trascurare il fatto che comunque l'ARPA ha in parte errato nell'individuazione dei dati di partenza e nelle conclusioni, in quanto nella formula per calcolare la SIT va considerato solo l'impianto rientrante in area AVA, escludendo dalla sommatoria la superficie dell'impianto di riferimento, funzionale ai soli fini del calcolo dell'area AVA.

Del tutto fuorviante appare poi quanto sostenuto con riferimento all'asserito mancato rispetto del Criterio 2. Il Criterio 2 infatti trova applicazione solo alla realizzazione di impianti eolici e non anche fotovoltaici, per cui il relativo richiamo è evidentemente errato.

c) Fuorviante è altresì l'assunto secondo cui l'intervento sarebbe precluso per la perimetrazione dell'Area come interessata da produzioni agro-alimentari di qualità di cui al RR n. 24/10.

Tale preclusione opererebbe se il sito d'intervento fosse effettivamente interessato da tale perimetrazione ma così non è; non è infatti sufficiente che la perimetrazione riguardi altre parti del territorio comunale per impedire l'insediamento dell'impianto nell'area che risulta scevra da colture e comunque non interessata dalla relativa perimetrazione. Come evidenziato nelle relazioni agronomiche in atti l'area di progetto non è occupata dalle colture di qualità indicate da ARPA.

d) Infine privo di pregio è quanto espresso da ARPA con riferimento alla cd. alternativa zero.

I rilievi dell'ARPA si basano sull'errato presupposto che siano ad oggi ancora applicabili gli obiettivi del DM 15.3.2012 (cd. burden sharing) e che quindi la Regione Puglia sia eccedentaria.

Anche se così fosse, ciò non costituirebbe comunque un impedimento giuridico alla realizzazione di nuovi progetti; muovendo dal principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza sopra citata (n. 2983/2021), a mente del quale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici, l'alternativa zero non può che essere rifiutata perché non può essere apprezzata positivamente.

Non senza evidenziare l'assoluta genericità dell'assunto da cui muove l'ARPA, poiché non si riesce a comprendere sulla base di quali dati opporrebbe l'eccedenza di produzione di energia da FER; corre l'obbligo di rappresentare infatti che la quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia è, ai sensi del PNIEC, del 30% al 2030 e la stessa non appare assolutamente raggiunta.

Peraltro, gli obiettivi delineati nel PNIEC al 2030 sono destinati ad essere ulteriormente incrementati alla luce dei target del cd. "Green Deal Europeo": vale a dire, la riduzione entro il 2030 delle emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 (cd. "fit for 55") e, nel medio lungo termine, la trasformazione dell'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra (cfr. Regolamento (UE) 2021/1119).

Non è un caso che il recente decreto legislativo di attuazione della Direttiva Europea "RED II" (D.Lgs. n. 199/21) dichiari espressamente che la normativa finalizzata a favorire la realizzazione di impianti alimentati da FER in esso contenuta sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC e sia anche già orientata all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire in attuazione del Green Deal UE (cfr. art. 1).

Per cui anche tale ultima ragione di dissenso appare destituita di fondamento.

Per quanto concerne infine il parere negativo espresso dall'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce nella nota prot. 85977 del 20.12.2021, richiamata da ARPA, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto in riscontro nella Relazione specialistica allegata (Revisione della Relazione Rischio Elettromagnetico Elettrico).

*

Ciò detto, si ritiene che il progetto non solo sia coerente con le prescrizioni normative e di pianificazione vincolante ma sia anche funzionale a soddisfare l'interesse pubblico relativo (i) non solo all'attuazione del PNIEC (al 2030 contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali pari al 30%), in coerenza con le più recenti normative nazionali ed europee, (ii) ma anche al progressivo incremento della autosufficienza energetica dell'Italia.

Indi, in continuità con lo spirito e le intenzioni del progetto di creare un'opera che porti giovamento alla Comunità di Galatina e sia percepita in maniera positiva, la deducente invita gli Enti in indirizzo a rivedere le posizioni espresse, accogliendo -per il resto- le proposte di integrazioni formalizzate dagli altri soggetti a vario titolo interessati.


Distinti saluti.

PV-Invest Italia srl

Il Legale Rappresentante

Philipp Colleselli

Avv. Gianluigi Manelli



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'f' followed by several loops, representing the signature of Avv. Gianluigi Manelli.